

<p>30. Sostanze e preparati contenenti una o più delle seguenti sostanze</p> <p>a) Creosoto Einecs n. 232-287-5 CAS n. 8001-58-9</p> <p>b) Olio di creosoto Einecs n. 263-047-8 CAS n. 61789-28-4</p> <p>b) Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene Einecs n. 283-484-8 CAS n. 84650-04-4</p> <p>c) Olio di creosoto, frazione di acenaftene Einecs n. 292-605-3 CAS n. 90640-84-9</p> <p>d) Destillati (catrame di carbone) di testa Einecs n. 266-026-1 CAS n. 65996-91-0</p> <p>f) Olio di antracene Einecs n. 292-602-7 CAS n. 90640-80-5</p> <p>g) Fenoli di catrame, carbone, greggio Einecs n. 266-019-3 CAS n. 65996-85-2</p> <p>h) Creosoto del legno Einecs n. 232-419-1 CAS n. 8021-39-4</p> <p>i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini Einecs n. 310-191-5 CAS n. 122384-78-5</p>	<p>1. Non si possono utilizzare per il trattamento del legno. Inoltre il legno così trattato non può essere immesso sul mercato.</p> <p>2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra:</p> <p>i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ se contengono:</p> <p>a) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore allo 0,005 % in massa e</p> <p>b) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in massa.</p> <p>Tali sostanze e preparati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:</p> <p>— possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,</p> <p>a) non possono essere venduti al pubblico.</p> <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali".</p> <p>ii) Per quanto riguarda il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità al punto i), immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, tale legno può essere impiegato solo per usi professionali e industriali: ad esempio, opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali.</p> <p>iii) Per quanto riguarda il legno trattato con le sostanze elencate al punto 32, lettere da a) a i), prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, il divieto di cui al punto 1 circa l'immissione sul mercato non si applica se tale legno è immesso sul mercato dei prodotti usati.</p> <p>3. Tuttavia il legno trattato di cui al precedente punto 2, lettere ii) e iii) non può essere utilizzato:</p> <p>— all'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione,</p> <p>— per giocattoli,</p> <p>— in campi da gioco,</p> <p>— in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,</p> <p>— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,</p> <p>— per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:</p> <p>— contenitori destinati a colture agricole,</p> <p>— imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale,</p> <p>— altri materiali che possono contaminare i prodotti sopraccitati.»</p>
---	--

39. Esacloroetano CAS n. 67-72-1 EINECS n. 2006664	Non può venire impiegato nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi
41. a) Difenil etere, derivato pentabromato C12H5Br5O  b) difenil etere, derivato octabromato C12H2Br8O	<p>1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza, o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.</p> <p>2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»</p> <p>1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.</p> <p>2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»</p>